



## Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Nicola Stefanelli"

via Rocca dei Dragoni, 108 tel/fax 0823 970718 -81034- Mondragone (Ce)  
c.f. 95017550617 e-mail ceis04100d@istruzione.it www.isisstefanelli.edu.it  
PEC ceis04100d@pec.istruzione.it

I.S.I.S.S. - "N. STEFANELLI"-MONDRAGONE  
Prot. 0008022 del 27/08/2021  
(Uscita)

**A tutto il personale Docente e ATA in servizio per l'anno scolastico 2021/2022:**

**Ai Sigg. Genitori/Tutori/Affidatari**

**Alle Studentesse – Agli Studenti**

**Al Direttore SGA**

**Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola**

**All'Albo – Sito web d'Istituto**

**Oggetto: Obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde Covid-19 - Green pass personale scolastico - D. Lgs 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto "Misure urgenti per l'esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** l'art. 1 c. 6 del DL 111 del 6 agosto 2021 (ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID19 in ambito scolastico e universitario) 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.)

**VISTA** la Circolare dirigenziale prot. n. 8020 del 27.08.2021 recante *Assunzione in servizio a.s. 2021-2022 e convocazione Collegio dei Docenti unitario in data 01.09.2021;*

**CONSIDERATO** l'obbligo di possesso del green pass da parte di tutto personale della scuola;

**AL FINE** di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/22,

### COMUNICA

di seguito, una sintesi circa le recenti disposizioni normative emanate sulla materia in oggetto emarginata, rimandando, per i dovuti approfondimenti, alla lettura integrale dei documenti specifici allegati alla presente circolare e ai chiarimenti reperibili sul sito <https://www.dgc.gov.it/web/>.

Tra le misure previste e adottate dal DL 6 agosto 2021, n. 111, è compreso l'obbligo, **dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021**, per tutto il personale scolastico di **possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass)** che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tale obbligo non opera sugli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ma, unicamente, sugli studenti universitari.

Si ricorda a tal proposito che la certificazione verde, definita dal Ministero dell'Istruzione come *"una ulteriore misura di sicurezza"* è rilasciata nei seguenti casi:

- dopo aver effettuato la prima dose di vaccino da almeno 15 giorni,
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigenico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della Salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti,
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi dopo due giorni dal test il GP non è più valido. La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green



## Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Nicola Stefanelli"

via Rocca dei Dragoni, 108 tel/fax 0823 970718 -81034- Mondragone (Ce)

c.f. 95017550617 e-mail ceis04100d@istruzione.it www.isisstefanelli.edu.it

PEC ceis04100d@pec.istruzione.it

Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida ad oggi, per 9 mesi. In caso di vaccinazione, il GP è, quindi, valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del vaccino monodose.

Premesso quanto innanzi, alla luce di quanto stabilito dalla norma, con decorrenza dal 01 settembre 2021, il dipendente che non sia in possesso del GP o, comunque, non sia in grado di esibirlo al personale delegato dal Dirigente Scolastico:

- non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico economico;
- a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento, con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai Dirigenti Scolastici, quali *"organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro"*. Alla *"sanzione"*, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione.

### ESENZIONI

Il Ministero della Salute - Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021/12 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto, infatti, che per detti soggetti, in luogo della *"certificazione verde COVID19"*, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a *"consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105"*. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. Si precisa che i medici di base possono rilasciare la certificazione di esenzione dal vaccino solo se operanti nell'ambito della campagna di vaccinazione.

**Nelle more dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione, tuttora in corso di definizione, che disciplinerà le ulteriori modalità di acquisizione e controllo della certificazione verde, oggetto di prossima comunicazione, tutto il personale docente e ATA, in servizio in presenza il giorno 1 settembre 2021, sia esso già in organico o neoassunto, trasferito e assegnato provvisoriamente a questa Istituzione scolastica, dovrà recarsi in sede munito di Green pass/certificazione di esenzione e di un documento di identità in corso di validità onde evitare di incorrere nelle summenzionate sanzioni previste per legge.**

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 1 del richiamato Decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 prevede le seguenti ulteriori misure di sicurezza:

### ATTIVITÀ EDUCATIVA E SCOLASTICA "IN PRESENZA"

Il D.L. dispone che sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici *"sono svolti in presenza"*, in considerazione della progressione della campagna vaccinale e che a tale disposizione sono consentite deroghe solo da parte dei Presidenti delle Regioni e Province autonome *"esclusivamente in zona rossa e arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità ..."* e che in tal caso, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche ricorreranno alla didattica digitale integrata.



## Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Nicola Stefanelli"

via Rocca dei Dragoni, 108 tel/fax 0823 970718 -81034- Mondragone (Ce)

c.f. 95017550617 e-mail ceis04100d@istruzione.it www.isisstefanelli.edu.it

PEC ceis04100d@pec.istruzione.it

Resta impregiudicata la possibilità di "svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori... o per mantenere una relazione educativa degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

### MISURE DI SICUREZZA PER REALIZZARE LA SCUOLA IN PRESENZA

- a. obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso e per svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- b. raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, "salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano" (comma 2, lettera b);
- c. divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).
- d. per il personale è prescritta la mascherina chirurgica o di tipo FFP2 nei casi in cui è prevista dai documenti interni sulla sicurezza (DVR) e in presenza di situazioni di fragilità;
- e. è affidato alla scuola il ruolo di promotrice della campagna vaccinale, anche nei confronti degli studenti di età superiore a 12 anni;
- f. si conferma che la sanificazione dei locali (non necessaria dopo 7 giorni dalla presenza del soggetto positivo) può essere effettuata da personale interno;
- g. in caso di positività, è introdotta per i contatti stretti, una quarantena ridotta a 7 giorni per i vaccinati che abbiano già completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;
- h. per l'attività in palestra in zona bianca non è previsto l'uso dei DPI, né all'aperto né al chiuso, con un distanziamento minimo di due metri, in zone gialle e arancioni sono previste attività unicamente individuali;
- i. per i trasporti si confermano le prassi adottate nella seconda parte dell'a.s. 2020/2021; viaggi di istruzione ed uscite didattiche sono consentiti solo da zona bianca a zona bianca.

Premesso quanto innanzi, e nelle more di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti, raccomando a ciascuno di Voi un'attenta lettura delle prescrizioni normative reperibili anche al seguente link <https://www.istruzione.it/iotornoascuola> e sollecito tutto il personale a dotarsi dei documenti necessari per poter accedere negli spazi scolastici fin dal 1° settembre 2021. **anche per la presa di servizio**

Confidando nella consueta collaborazione e nel forte senso di responsabilità che Vi connota, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti e per augurare un buon inizio di anno scolastico.

Si allegano alla presente per opportuna conoscenza:

1. Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111: recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
2. Circolare del Ministero della Salute n° 35.309 del 04-08-2021 avente ad oggetto "Certificazione di esenzione alle vaccinazioni anticovid".
3. Nota Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005